



Comune di Casatenovo  
Provincia di Lecco

Ufficio Urbanistica/Edilizia Privata

# REGOLAMENTO PER LA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO

*Ottobre 2008*



## **Art. 1 - Composizione**

1. Ai sensi dell'articolo 81, comma 1, della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 e dell'articolo 148 del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, come modificato dal Decreto legislativo 63/2008, è istituita la Commissione per il Paesaggio.
2. La Commissione esprime i pareri obbligatori, in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche per quanto riguarda le competenze amministrative attribuite al Comune dall'articolo 80 della stessa legge regionale 12/2005.
3. La Commissione è composta da un minimo di tre membri aventi particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela paesaggistico-ambientale e adeguata conoscenza dei luoghi, la cui competenza sia dimostrata dal titolo di studio e dal curriculum professionale.
4. Il presidente deve essere in possesso di laurea e abilitazione all'esercizio della professione ed aver maturato una qualificata esperienza, come libero professionista o in qualità di pubblico dipendente, nell'ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici.
5. I componenti devono essere in possesso di diploma universitario o laurea o diploma di scuola media superiore in una materia attinente l'uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia ed urbanistica, la tutela dei beni architettonici e culturali, le scienze geologiche, naturali, geografiche ed ambientali.
6. I componenti devono altresì aver maturato una qualificata esperienza, almeno triennale se laureati ed almeno quinquennale se diplomati, nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, in una delle materie sopra indicate.
7. Ai lavori della Commissione interviene, senza diritto di voto, il Responsabile del Servizio Tecnico o altra specifica professionalità individuata dall'Amministrazione Comunale, per la necessaria istruttoria tecnico-amministrativa delle pratiche.
8. La Commissione può convocare il Sindaco o un suo delegato per acquisire informazioni e aggiornamenti sullo stato dei piani e dei programmi dell'Amministrazione Comunale in ambito di tutela ambientale.

## **Art. 2 - Nomina, designazione, durata, Decadenza e dimissioni dei Commissari**

1. La Giunta Comunale, su proposta del Sindaco, nomina, surroga e sostituisce i componenti della Commissione e ne indica il Presidente.
2. La durata in carica della Commissione coincide con il mandato amministrativo della Giunta Comunale. I Commissari rimangono comunque in carica fino alla nomina della nuova Commissione.
3. Le sedute della Commissione sono validamente costituite quando vi partecipa la maggioranza dei componenti tra cui il presidente, in sua assenza



il vicepresidente nominato dalla commissione. I pareri sono resi a maggioranza dei voti; in caso di parità vale quello del Presidente.

4. Si ritengono decaduti dalla carica quei Commissari che, senza giustificato motivo scritto, risultino assenti per tre sedute consecutive o per sei sedute nel corso di un anno solare.

5. I Commissari sono tenuti a comunicare immediatamente al Sindaco le eventuali incompatibilità sopravvenute nel corso del proprio mandato, astenendosi dal partecipare a ulteriori convocazioni.

6. L'Amministrazione Comunale, al fine di garantire un'adeguata istruttoria tecnico-amministrativa delle richieste di autorizzazione paesaggistica, individua il Responsabile del Servizio Tecnico o altra specifica professionalità, cui attribuire la responsabilità di verificare gli elaborati progettuali, acquisire il parere della Commissione per il paesaggio e trasmettere alla Soprintendenza tali documenti unitamente alla relazione tecnica illustrativa prevista dall'articolo 146, comma 7 del Decreto legislativo 42/2004, come modificato dal Decreto legislativo 63/2008.

7. L'individuazione della specifica professionalità dovrà essere effettuata considerando sia il titolo di studio e l'esperienza in materia che il ruolo rivestito all'interno dell'organizzazione Comunale.

### **Art. 3 - Individuazione delle attribuzioni**

1. Nel rispetto delle attribuzioni previste dalla Legge ed in relazione all'esercizio della propria competenza specifica, l'attività della Commissione si manifesta mediante l'espressione di pareri obbligatori.

2. Il parere è obbligatorio in tutti i casi in cui è previsto il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche di competenza comunale.

3. La Commissione è comunque tenuta a fornire il proprio parere sugli argomenti di carattere ambientale sottoposti alla sua attenzione da parte del Responsabile del Servizio Tecnico, ovvero su richiesta dell'Amministrazione Comunale.

4. La commissione può esprimere pareri relativi all'irrogazione delle sanzioni amministrative e in merito agli accertamenti di compatibilità paesaggistica ed alle procedure di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

### **Art. 4 - Obbligo di astensione nell'attività della Commissione**

1. I componenti della Commissione non possono essere contestualmente membri della Commissione Edilizia o di commissioni comunali operanti nel settore del territorio.

2. I componenti devono altresì astenersi dal prendere parte ai lavori della Commissione, sia nella fase istruttoria che nella fase decisionale, quando si tratti di interventi riguardanti interesse proprio o interesse del coniuge, dei parenti e di affini entro il quarto grado.



## **Art. 5 - Ambito di valutazione**

1. Fermo restando che la verifica della conformità urbanistica dei progetti è competenza della struttura tecnico amministrativa comunale, l'ambito di valutazione della Commissione riguarda principalmente la qualità progettuale, il rapporto con il contesto, la coerenza con i principi, le norme e i vincoli degli strumenti paesistico ambientali e la sostenibilità ambientale degli interventi in esame.
2. La Commissione tiene particolarmente conto del fatto che gli interventi finalizzati al risparmio energetico ed alla riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti, come gli interventi che prevedono il ricorso a fonti di energia rinnovabile e all'edilizia bioclimatica, contribuiscono alla qualità ambientale, purché non risultino in contrasto con gli strumenti paesistico-ambientali vigenti.
3. Nell'esercizio della specifica competenza in materia paesistico-ambientale di cui ai commi precedenti, la Commissione fa riferimento ai criteri per l'esercizio della subdelega deliberati dalla Giunta Regionale nonché agli altri atti di natura paesistica (ad esempio il Piano Paesistico Regionale e Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale con contenuti paesistici oppure Piano Territoriale di Coordinamento di Parco con contenuti paesistici), valutando gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti e la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato.
4. La Commissione ha facoltà di richiedere elaborati integrativi di sintesi o di dettaglio per la miglior comprensione e conoscenza dell'opera oggetto di esame.
5. In ogni caso il parere della Commissione deve essere motivato.

## **Art. 6 - Modalità di convocazione**

1. Il Responsabile del Servizio Tecnico, ovvero la figura professionale individuata dall'Amministrazione Comunale, riunisce la Commissione tramite comunicazione da inviare con almeno cinque giorni di anticipo via posta, fax o e-mail. In caso di urgenza è ammessa deroga a tale termine.
2. La Commissione può sentire gli interessati (richiedenti e/o progettisti) invitandoli a presenziare, per avere chiarimenti sui progetti presentati, oppure per effettuare sopralluoghi, quando lo ritenga necessario, per acquisire utili elementi di valutazione.
3. Per l'esame di pratiche di particolare importanza, e qualora si ritenga opportuno avvalersi di competenze specifiche, la Commissione può suggerire l'acquisizione di pareri o consulenze.
4. I verbali sono sottoscritti da tutti i componenti con diritto di voto presenti.